

A cura dello Studio F. Ghiglione e A. Ghio

## **FISCO**

**ROTTAMAZIONE QUATER – PROROGA DEL VERSAMENTO DELLE RATE AL 15 MARZO 2024 (D.L 215/2023 – MILLEPROROGHE – CONVERSIONE LEGGE 18/2024G.U N. 49 DEL 29 FEBBRAIO 2024)**

Le rate della rottamazione quater, scadute il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023 ed il 28 febbraio 2024, potranno essere versate entro il 15 marzo 2024, mentre le successive dovranno essere versate alle scadenze originarie. Il differimento del pagamento è stato previsto dalla conversione del Decreto Milleproroghe, che ha disposto la riapertura dei termini ed anche che il pagamento tardivo effettuato nei 5 giorni non determina la decadenza dell'agevolazione. Il contribuente che procede al pagamento entro il 15 marzo delle rate "dimenticate" blocca qualsiasi tipo di azione esecutiva e, pertanto, non potranno né essere avviate o proseguite azioni esecutive né disposti fermi amministrativi e ipoteche frattanto iscritte ai sensi dell'articolo 77 e 86 del DPR 600/73.

**E' POSSIBILE EFFETTUARE LA COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI ROTTAMAZIONE DEI RUOLI (AGENZIA DELLE ENTRATE RISP. INTERPELLO N. 54 DEL 28 FEBBRAIO 2024)**

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in presenza di una domanda di rottamazione dei ruoli con versamento regolare delle rate previste dalla stessa, non opera il divieto di compensazione dei crediti tributari previsto dall'articolo 31 comma 1 del D.L. 78/2010, ovvero in presenza di ruoli scaduti superiori a 1.500 Euro.

**RAVVEDIMENTO SPECIALE ESTESO AL PERIODO IN CORSO AL 31 DICEMBRE 2022 (D.L 215/2023 – MILLEPROROGHE – CONVERSIONE LEGGE 18/2024G.U N. 49 DEL 29 FEBBRAIO 2024)**

Il decreto milleproroghe ha esteso il ravvedimento speciale alle violazioni commesse nelle dichiarazioni validamente presentate relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. Il versamento del dovuto può avvenire in unica soluzione, entro il 2 aprile 2024 (il 31 marzo e il 1° aprile sono festivi), o in 4 rate da versare, rispettivamente, entro il 2 aprile 2024, 1° luglio 2024 (il 30 giugno cade di domenica), 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 2%.

UNDER 36 – AGEVOLAZIONI PRIMA CASA MAGGIORATE SE IL PRELIMINARE E' STATO REGISTRATO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2023 (D.L 215/2023 – MILLEPROROGHE – CONVERSIONE LEGGE 18/2024G.U N. 49 DEL 29 FEBBRAIO 2024)

I contribuenti under 36, con ISEE non superiore a 40.000 euro, potranno beneficiare dell'esenzione delle imposte d'atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti IVA, di un credito d'imposta pari all'IVA, oltre all'esenzione dell'imposta sostitutiva sui mutui erogati per l'acquisto della abitazione principale, la costruzione o la ristrutturazione degli immobili agevolati. L'agevolazione è applicabile anche agli atti di acquisto effettuati fino al 31 dicembre 2024, purché entro il 31 dicembre 2023 sia stato registrato il preliminare di vendita.

LA DIMOSTRAZIONE CHE IL VALORE DI MERCATO DEGLI IMMOBILI E' INFERIORE A QUELLO DI BILANCIO NON E' CAUSA DI DISAPPLICAZIONE DELLA SOCIETÀ DI COMODO (AGENZIA DELLE ENTRATE RISP. INTERPELLO N. 53 DEL 27 FEBBRAIO 2024)

L'Agenzia delle Entrate ha negato la possibilità di disapplicare la disciplina delle società di comodo alle società immobiliari che affittano immobili ad un valore di mercato inferiore alle tariffe Omi. Secondo l'Agenzia delle Entrate non è sufficiente dimostrare che il valore di iscrizione degli immobili in bilancio sia superiore al prezzo di mercato per invocare la disapplicazione delle penalizzazioni previste dalla normativa per le società di comodo.

LA PRESENZA DI DUE DISTINTI TITOLI EDILIZI NON PRECLUDE IL SISMABONUS (AGENZIA DELLE ENTRATE RISP. INTERPELLO N. 56 DEL 29 FEBBRAIO 2024)

La presenza di due distinti titoli edilizi non è ostativa al fatto che gli acquirenti degli immobili possano beneficiare dell'agevolazione del sismabonus (art. 16, comma 1-septies, del decreto legge n. 63 del 2013) purché vengano rispettate tutte le condizioni previste dalla norma agevolativa. Come precisato dall'Agenzia delle Entrate la norma non prevede la necessità che gli interventi siano assistiti da un unico titolo autorizzativo, limitandosi a prevedere che "gli interventi di cui al comma 1 quater siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare".

APPROVATO IL MODELLO 770/2024 (AGENZIA DELLE ENTRATE PROV. N. 61647 DEL 26 FEBBRAIO 2024)

E' stato approvato il modello 770/2024 relativo all'anno 2023 con le istruzioni per la compilazione dello stesso. La dichiarazione dovrà essere inviata telematicamente, entro il 31 ottobre 2024, direttamente dal sostituto d'imposta o tramite un intermediario abilitato o altri incaricati (per le Amministrazioni dello Stato) o società appartenenti al gruppo.

**APPROVATO IL MODELLO REDDITI 2024 – PERSONE FISICHE, SOCIETÀ DI PERSONE SOCIETÀ DI CAPITALI – CONSOLIDATO FISCALE (AGENZIA DELLE ENTRATE PROV. N. 68706 – 68702 – 68687 - 68499 – 68514 – 68478 DEL 28 FEBBRAIO 2024)**

L'Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli definitivi, e relative, istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP per l'anno fiscale 2023. Tra le novità si segnala la modifica del termine di presentazione delle dichiarazioni. Il modello redditi delle persone fisiche è previsto per il 15 ottobre 2024, se la presentazione avviene per via telematica, il modello redditi delle società di capitali, invece, scade l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (art. 2, comma 2 del DPR 322/1998). Tale termine è differito dall'articolo 38, comma 1 del decreto Legislativo 13/2024 al quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Se, per ipotesi, una società ha periodo d'imposta dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024, il termine per presentare la dichiarazione dei redditi è il 15 aprile 2025.

**MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA E PATRIMONIALE NEL 730/2024 (AGENZIA DELLE ENTRATE N. 68472 DEL 29 FEBBRAIO 2024)**

Sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate le istruzioni ed il modello definitivo del 730/2024. Da quest'anno i contribuenti potranno utilizzare il modello 730 anche per comunicare i dati relativi alla rivalutazione dei terreni effettuata ai sensi dell'articolo 2 del DL. 282/2002, per dichiarare i redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva, assolvere agli adempimenti relativi al monitoraggio delle attività estere di natura finanziaria e patrimoniale a titolo di proprietà o di altro diritto reale e determinare le imposte dovute.

**APPROVATI 175 MODELLI PER LA COMUNICAZIONE DEGLI ISA (AGENZIA DELLE ENTRATE PROV. N. 68629 DEL 29 FEBBRAIO 2024)**

L'Agenzia delle Entrate ha approvato 175 modelli ISA per la determinazione dell'affidabilità fiscale del periodo d'imposta 2023. Il contribuente, tramite l'applicazione degli ISA, può verificare, in fase dichiarativa, il proprio grado di affidabilità fiscale in base al posizionamento su una scala di valori da 1 a 10 (10 corrisponde al punteggio di massima affidabilità). In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli ISA, determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, sono riconosciuti i seguenti benefici: a)

esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui per l'IVA e per un importo non superiore a 50.000 euro annui per le imposte dirette ed Irap; b) esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'IVA per un importo non superiore a 70.000 euro annui. c) esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative; d) esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del DPR 600/1973, e all'articolo 54, del 633/1972; e) anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito d'impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; f) esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato; g) esclusione della prestazione della garanzia di cui al comma 5 dell'art. 47 del Decreto legislativo del 31/12/1992 n. 546 per i soggetti con livello di affidabilità fiscale pari almeno a 9 nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso, ai sensi dell'art. 2 della Legge 31 agosto 2022 n. 130.

#### ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE CON LA COMPILAZIONE DEL QUADRO P DEL MODELLO ISA 2024 (AGENZIA DELLE ENTRATE PROV. N. 68629 DEL 29 FEBBRAIO 2024)

I contribuenti soggetti agli ISA dovranno compilare il quadro P per l'adesione al concordato preventivo biennale 2024 e 2025. Il quadro sarà quindi trasmesso unitamente alla dichiarazione dei redditi entro il 15 ottobre 2024. I contribuenti, invece, in regime forfetario dovranno compilare la nuova sezione VI del quadro LM del modello redditi.

#### DAL 1° MARZO 2024 LA RITENUTA D'ACCONTO SUI BONIFICI PARLANTI E' PARI ALL'11% (LEGGE DI BILANCIO 2024 – ART. 1 COMMA 88 L.213/2023)

Dal 1° marzo 2024 la ritenuta d'acconto applicata ai bonifici “parlanti” per interventi edilizi sarà pari al 11%.